

Di seguito l'elencazione sintetica dei punti discussi nella riunione del 31/08/2010 Ministero dell'Ambiente – ANSIG tenuto presso la sala riunioni del Ministro

1. ANSIG solleva la necessità di definire, a livello normativo, con maggiore chiarezza, le responsabilità di tutte le figure coinvolte nella filiera della tracciabilità dei rifiuti:
 - Produttore: si necessita l'eliminazione delle discriminazioni generate nell'individuazione di enti/imprese come soggetti obbligati escludendo, di fatto, dalla tracciabilità tutti i soggetti, comunque produttori, non esercitanti le attività previste dal D.Lgs. 152/06 all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) . Infatti un parrucchiere/barbiere/centro estetico risulta un soggetto obbligato, mentre un medico dentista/veterinario nella sua attività professionale è escluso dalla tracciabilità benché produca rifiuti pericolosi equipollenti a quelli di un attività artigianale (vedi Circolare MinAmbiente 16 giugno 2004 Dpr 254/2003 - Rifiuti sanitari - Aghi, lamette e rasoi provenienti da attività di estetica). Atteso che il Produttore deve essere responsabile della corretta detenzione e conservazione (peso e deposito temporaneo) del rifiuto all'interno della propria attività si ritiene complessa un'attività di controllo e conseguente co-responsabilità su tutto quanto venga gestito da soggetti terzi (trasportatori/impianti) .
 - Trasportatore: si richiede un'esplicazione sulle responsabilità e gli obblighi dei soggetti autorizzati al trasporto (peso dei rifiuti, tracciabilità dei percorsi, scelta degli impianti di trattamento/smaltimento, ecc...)
 - Impianti: si richiede un'esplicazione sulle responsabilità e gli obblighi dei soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti (peso e tipologia dei rifiuti, ecc...)
 - Associazioni imprenditoriali: si richiede un criterio di autorizzazione a tutte quelle associazioni imprenditoriali esistenti sul territorio nazionale (es. iscrizione all' Albo Nazionale dei gestori di rifiuti con requisiti oggettivi)
2. ANSIG solleva la necessità di definire, a livello normativo, il concetto di rifiuto speciale in modo da includere con chiarezza le categorie di rifiuti che oggi molti piccoli produttori ritengono assimilabili agli urbani. Infatti le attività commerciali (Bar, Ristoranti, Alberghi, ecc...) soggetti alla HACCP reputano assimilati agli urbani i contenitori/imballaggi pericolosi necessari all'ottemperamento normativa in materia di igiene alimentare. Così come il centro estetico/barbiere/ parrucchiere ecc... non distingue i rifiuti speciali da quelli urbani utilizzando questi ultimi per lo "smaltimento_" delle bombolette, contenitori di tinture, ecc...
3. Secondo ANSIG il SISTRI dovrebbe avere un ruolo cruciale nel monitoraggio/tracciabilità dei rifiuti rivestendo un compito fondamentale di

controllo e verifica garantendo, quindi, tutti gli attori della filiera un'attività di supervisione alla corretta gestione dei rifiuti. Infatti organizzando il SISTRI equivalentemente ad una "Agenzia delle entrate" oppure ad una "Agenzia delle dogane" può raccogliere i dati dai singoli soggetti, ognuno dei quali garantisce, sotto la propria responsabilità, la corretta gestione. Il SISTRI, avendo le informazioni autorizzative sulle imprese di trasporto e sui mezzi, di fatto, deresponsabilizza il produttore nella scelta dei trasportatori. Su questa questione emerge la problematica sulla necessità di aggiornamenti rapidi dei dati sul SISTRI in modo da registrare le variazioni autorizzative così da non bloccare l'operatività. Alternativamente, il sistema non dovrebbe essere bloccante, ma, in questo caso, non si potrebbe più parlare di deresponsabilizzazione del produttore.

4. ANSIG sollevata la necessità di definire, a livello normativo, le responsabilità dell'intermediario, che, ad oggi, nel SISTRI, ha un ruolo di semplice "spettatore".
5. ANSIG solleva la necessità di stabilire tolleranze sulla differenza che può esserci tra il peso dichiarato dal produttore e quello rilevato dall'impianto/trasportatore. Pur non essendo materia di competenza della specifica riunione, si è fatto notare che l'eventuale tolleranza non dovrebbe riguardare solo la singola movimentazione ma si dovrebbe stabilire una soglia di tolleranza a livello di intero deposito, in modo che all'avvicinarsi di questa soglia il produttore possa intraprendere le necessarie misure per migliorare le tecniche di misura del rifiuto quando effettua i carichi.
6. Proposte flusso

Consentire l'invio periodico dei dati al registro cronologico con cadenze stabilite (semestrali, trimestrali, mensili) o comunque prima di un'attività di smaltimento.

Consentire caricamenti periodici delle operazioni di carico "de-sincronizzando" i carichi con la firma delle schede di movimentazione. Questo, tra le altre cose, significa consentire l'inserimento delle registrazioni di carico anche dopo la firma della scheda che movimentata i relativi carichi. Tra le varie questioni formali, tecniche e di controllo, una che emerge è che se la periodicità richiesta è superiore ai 10gg, significherebbe mantenere in vita il registro di c/s.

Consentire che, qualora non fosse stato possibile l'inserimento del dispositivo da parte del conducente nel pc del produttore (produttore non iscritto, computer rotto, ecc...), il delegato dell'impresa di trasporto possa inserire la data e ora della presa in carico, anche dopo la firma per accettazione dell'impianto di destinazione, contestualmente, cioè alla riconsegna della copia cartacea presso la sede del trasportatore, quando, in effetti, è previsto che il delegato riporti su sistema le eventuali annotazioni del conducente.

Consentire l'annullamento della scheda da parte del trasportatore solo della parte di propria competenza. Un tipico esempio potrebbe essere quello in cui il trasportatore non riesce a fare il carico perché il produttore non è presente nel momento previsto per il conferimento. In effetti, il trasportatore dovrebbe poter annullare la sola sezione di propria pertinenza. Occorre verificare se questa azione non finisca per invalidare l'intera scheda.

Si richiede la possibilità di rendere il campo relativo al numero dei colli modificabile dopo la firma, come già previsto per il peso. A tale proposito, si fa notare che il produttore conosce il peso del rifiuto da conferire contestualmente al carico non necessariamente perché non ha stime certe dei carichi nel registro, ma perché alimenta lo stesso cassone con carichi giornalieri e può dover compilare la scheda con un anticipo di alcuni giorni per consentire al trasportatore di organizzarsi.

Si fa notare che la presenza di bancali e imballaggi fa incrementare il peso del rifiuto. I bancali vengono pesati insieme al rifiuto facendo risultare un peso artificialmente superiore al reale. Ferma restando la necessità di chiarimenti sul cui merito non può entrare il presente tavolo, il sistema è oggi compatibile con qualsiasi tipo di gestione di questa fattispecie (il produttore può indicare o meno che il peso si debba verificare a destino e inserire nel campo annotazioni la presenza dei bancali. Inoltre, il destinatario se ricicla o smaltisce i bancali può sempre fare operazioni di carico nei registri di deposito indicando il CER corrispondente e da lì effettuare scarichi verso le relative operazioni di trattamento)

Si richiede la possibilità di spostare la prima firma del delegato dell'impresa di trasporto alla fine del processo.

In caso di furto dei rifiuti da un deposito temporaneo presso un produttore, viene effettuata un'operazione di scarico con i dati che riportano gli estremi della denuncia

Nel caso della micro-raccolta, ANSIG richiede di valutare scenari operativi in cui viene data la possibilità di emulare la tracciabilità individuata dagli strumenti cartacei. Ovvero le fasi potrebbero essere le seguenti:

1. Produzione e comunicazione dei dati del registro cronologico
2. Apertura scheda di movimentazione
3. Accettazione della scheda dal trasportatore
4. Ritiro del rifiuto
5. Conferimento del rifiuto
6. Accettazione da parte dell'impianto

www.ansig.org



7. Conferma del trasportatore con i dati di tracciamento della black box
8. Conferma da parte del produttore a chiusura del flusso

Si fa notare che, nel caso di micro-raccolta, sia prassi diffusa il trasbordo da tanti mezzi su uno soltanto. In sintesi sono emerse complesse esigenze operative relative alle micro raccolta, ai trasportatori e ai produttori sulle quali è interesse del team tecnico del SISTRI fare i necessari approfondimenti per verificare la fattibilità delle soluzioni proposte.

www.ansig.org



Sede legale : Via G. Pascoli,sn - 73010 - Arnesano (LE)
Sede amm.va : Via Lombardia,18 - 73100 - LECCE
Telefono : 0832.1835106
FAX : 0832.1822022